

REGOLAMENTO (CE) N. 1228/2000 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2000

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le merci soggette a trattamento tariffario favorevole vengono immesse in libera pratica indicando nella relativa dichiarazione doganale il codice corrispondente al trattamento in questione.
- (2) Per le merci soggette a trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura, le condizioni per la concessione del trattamento favorevole sono controllate al momento dell'immissione in libera pratica, in quanto dette merci non sono più sottoposte ad ulteriori controlli doganali. È quindi auspicabile riunire in un unico testo giuridico la classificazione tariffaria delle merci che fruiscono di un trattamento favorevole a motivo della loro natura e le condizioni per la concessione del trattamento stesso.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è modificato come segue:

- 1) Nel «Sommaro» sotto a «Parte prima — sezione II — disposizioni speciali», dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

«F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci»

- 2) Nella terza parte del «Sommaro» dopo «Sezione III — contingenti» viene aggiunto il testo seguente:

«Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8: Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9: Certificati»

- 3) Nella «Parte prima — Sezione II — Disposizioni speciali», dopo la lettera E, è inserita la lettera F seguente:

«F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1. In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

— Merci inadatte all'alimentazione,

— semi,

— veli e tele da buratto, non confezionati,

— alcuni tipi di uva da tavola, fondute, vino Tokay, tabacchi e nitrati.

Tali merci sono inserite in sottovoci (*) che rinviano alla seguente nota:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari».

2. Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3. Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

— granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (**);

(¹) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(²) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16.